



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

INTESA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

ANNO 2022 – parte economica

In data 04.07.2022, tra la Delegazione trattante di parte datoriale composta da:

Bassani Manuela – Presidente

Baratto dott.ssa Cristina – Componente

e

la delegazione sindacale composta da:

la Rappresentanza Sindacale Unitaria:

Amianti Matteo – R.S.U.

Barbon Rita – R.S.U.

Casagrande Cecilia – R.S.U.

Simonetti Luca – R.S.U.

e

le Organizzazioni Sindacali territoriali nelle persone di:

Roberto Meneghello – rappresentante OO.SS. territoriali (U.I.L.)

Silvia Carrarretto - rappresentante O.SS. territoriali (C.I.S.L.)

le Parti,

PREMESSO che:

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto "Funzioni Locali", per il triennio 2016-2018, con efficacia dalla data di sottoscrizione, fatta salva diversa prescrizione del contratto medesimo;

- l'articolo 7, comma 4, del contratto su citato disciplina le 24 materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

- l'articolo 8 definisce i tempi e le procedure per la stipula del contratto collettivo integrativo, precisando che l'integrativo ha una durata triennale, fatta salva la possibilità di negoziare con cadenza annuale "i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo" di cui alla lett. a), comma 4, dell'art. 7;

- gli articoli 67 e 68 disciplinano rispettivamente la costituzione del "Fondo risorse decentrate" e l'utilizzo dello stesso;

- l'articolo 71 prevede la sostituzione integrale delle discipline in materia di fondi regolate dai precedenti contratti collettivi integrativi nazionali, fatte salve le disposizioni espressamente richiamate nello stesso contratto;

VISTI:

- il Contratto Collettivo Integrativo dell'Ente per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 20.12.2019;

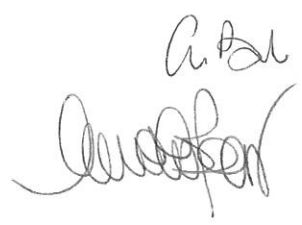
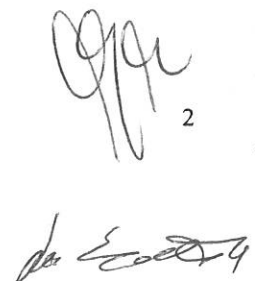
CISL FP

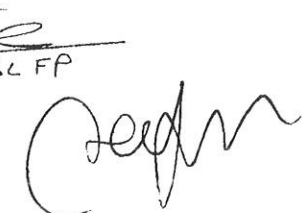
- la deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 09.06.2022 con la quale sono state fornite alla delegazione trattante di parte datoriale le direttive alle quali attenersi nei confronti della delegazione sindacale, al fine di addivenire alla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale dell'Ente, relativamente alla distribuzione delle risorse decentrate dell'anno 2022, stabilendo:
 - la conferma per il biennio 2022 -2023 dell'iscrizione fra le risorse variabili della quota prevista dall'articolo 67, comma 4, del CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018, pari all'1,2% del monte salari 1997 per un importo complessivo annuo di euro 8.181,80 da destinare a progetti volti al raggiungimento di obiettivi di produttività e di qualità da realizzare in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente da concordare con le organizzazioni sindacali;
 - la disponibilità alla valutazione di progressioni orizzontali per l'anno 2022, a valere dal 01.01.2022, come previsto dal CCNL relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018, per numero di 6 posizioni, nel rispetto, in via prudenziale, di quanto indicato nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato numero 15/2015 contenente indicazioni per la compilazione del conto annuale, che individua il carattere di selettività per le medesime progressioni, previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo numero 150/2009, nel non superamento del 50% degli aventi diritto, suddivise tra le seguenti categorie:
 - n. 1 progressioni della categoria B
 - n. 4 progressioni della categoria C
 - n. 1 progressione della categoria D
 per un importo massimo a carico delle risorse stabili del fondo di € 5.296,25;
 - la destinazione alla retribuzione di risultato dei Responsabili di Area, titolari di posizione organizzativa dell'ammontare di € 13.000,00 pari al 20,43% dell'importo delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato (€ 63.625,00), nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 15 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 e dell'articolo 12 del CCDI, relativo al triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 23 dicembre 2019;

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 256 del 13.06.2022 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 nell'importo di euro 131.201,33;

CONSIDERATO che in data 14.06.2022, facendo seguito a quanto stabilito dall'assemblea dei dipendenti comunali, le parti hanno sottoscritto una Preintesa al CCI anno 2022 – parte economica in cui:

- è stata condivisa l'iscrizione fra le risorse variabili del fondo risorse decentrate per gli anni 2022 - 2023 della quota prevista dall'articolo 67, comma 4, del CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018, pari all'1,2% del monte salari 1997 per un importo complessivo annuo di euro 8.181,80, da destinare a progetti volti al raggiungimento di obiettivi di produttività e di qualità da realizzare in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente nel biennio 2022 - 2023 di seguito specificati:
 - o per euro 2.400,00 nell'anno 2022 ed euro 4.000,00 nell'anno 2023, all'obiettivo biennale trasversale previsto dal Piano della Performance 2022 – 2024 inerente il progetto di riordino delle insegne sul territorio comunale, che prevede lo svolgimento delle seguenti attività: un'indagine sul territorio volta ad individuare le insegne presenti e quelle da eliminare in quanto collegate ad attività non più esistenti, un progetto di realizzazione di alcuni impianti cumulativi per il quale ottenere tutte le autorizzazioni alla realizzazione, invio di lettere e svolgimento di colloqui con le ditte interessate, rilascio nuove autorizzazioni;



- per la restante quota di euro 5.781,80 per l'anno 2022 ed euro 4.181,80 per l'anno 2023, all'attuazione degli obiettivi di performance, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente.
- le Parti hanno concordato di destinare le risorse stabili del fondo decentrato, al netto di quelle necessarie per corrispondere i differenziali delle progressioni economiche effettuate negli anni precedenti, di quelle necessarie a corrispondere le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo e delle somme necessarie al pagamento delle indennità di cui al Capo V del contratto collettivo integrativo 2019 – 2021, come segue:
 - alle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022 (decorrenza dal 01.01.2022), per l'importo massimo di euro 5.296,25, in linea con le indicazioni fornite alla delegazione trattante di parte datoriale dalla Giunta comunale con propria deliberazione numero 59 del 09.06.2022, da attribuire con l'applicazione dei criteri definiti al Capo IV del citato contratto collettivo integrativo 2019 – 2021 e nel rispetto in via prudenziale di quanto indicato nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato numero 15/2015 per la compilazione del conto annuale, che individua il carattere di selettività delle progressioni (art. 23, comma 2, del decreto legislativo numero 150/2009), nel non superare il 50% degli aventi diritto, alle seguenti categorie:
 - n. 1 progressioni della categoria B
 - n. 4 progressioni della categoria C
 - n. 1 progressione della categoria D
 - alla liquidazione, per il triennio 2021 – 2023, delle specifiche responsabilità di cui all'articolo 17 del citato collettivo integrativo 2019 – 2021, e di cui all'articolo 70 quinquies, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018, nell'importo di euro 2.700,00;
 - alla liquidazione delle specifiche responsabilità per il triennio 2021 – 2023, di cui all'articolo 17 del citato collettivo integrativo 2019 – 2021, e di cui all'articolo 70 quinquies, comma 2, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018, nell'importo di euro 550,00;
 - per la parte residua, al trattamento collegato alla performance con i criteri di cui al vigente CCI 2019 – 2021 e secondo le modalità previste dal vigente sistema di valutazione della performance individuale.
- le Parti hanno concordato, inoltre, con riferimento all'orientamento applicativo dell'ARAN (CFL100) in merito a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 16 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.05.2018, secondo il quale "Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi", di confermare quanto previsto dal Contratto Collettivo Integrativo dell'Ente per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 20.12.2019, all'art.13, comma 3.
- le Parti hanno preso atto che è stato destinato alla retribuzione di risultato dei Responsabili di posizione organizzativa l'ammontare di € 13.000,00, pari al 20,43% dell'importo delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato (€ 63.625,00), nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 15 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018 e dall'art. 12 del CCI, relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 23.12.2019.
- le Parti, infine, hanno dato atto che in sede di costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 si terrà conto:
 - dell'inserimento tra le risorse variabili del fondo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei risparmi del lavoro straordinario anno 2021 per € 5.497,36;

A. P. S.





3


CISL FP



- nella parte variabile, delle somme che verranno indicate dai Responsabili di Area da destinare all'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016, secondo i criteri di cui all'intesa sottoscritta il 22.10.2018 e successivo regolamento;
- dell'eventuale incremento di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019 numero 34, secondo il quale "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

DATO ATTO che il Revisore del Conto, con verbale n. 9 del 30.06.2022, ai sensi degli artt.40 e 40 bis del D.Lgs. 165/2001, ha rilasciato parere positivo in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l'anno 2022;

DATO ATTO che con deliberazione n. 64 del 30.06.2022 l'Amministrazione ha autorizzato la delegazione di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo integrativo anno 2022 – parte economica;

RITENUTO di confermare, in data odierna, in sede di Intesa, quanto già pattuito con la preintesa.

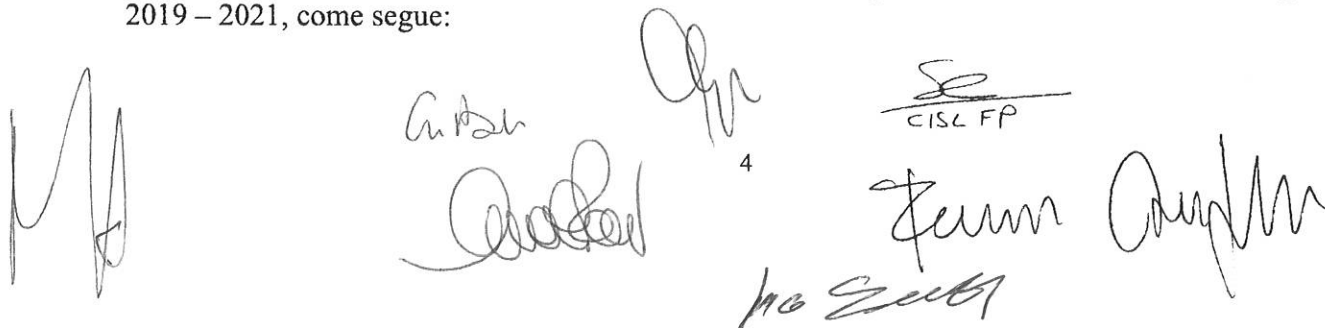
Si sottoscrive l'allegata intesa:

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2022 – PARTE ECONOMICA

Le parti condividono l'iscrizione fra le risorse variabili del fondo risorse decentrate per gli anni 2022 - 2023 della quota prevista dall'articolo 67, comma 4, del CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018, pari all'1,2% del monte salari 1997 per un importo complessivo annuo di euro 8.181,80, da destinare a progetti volti al raggiungimento di obiettivi di produttività e di qualità da realizzare in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente nel biennio 2022 - 2023 di seguito specificati:

- per euro 2.400,00 nell'anno 2022 ed euro 4.000,00 nell'anno 2023, all'obiettivo biennale trasversale previsto dal Piano della Performance 2022 – 2024 inerente il progetto di riordino delle insegne sul territorio comunale che prevede lo svolgimento delle seguenti attività: un'indagine sul territorio volta ad individuare le insegne presenti e quelle da eliminare in quanto collegate ad attività non più esistenti, un progetto di realizzazione di alcuni impianti cumulativi per il quale ottenere tutte le autorizzazioni alla realizzazione, invio di lettere e svolgimento di colloqui con le ditte interessate, rilascio nuove autorizzazioni;
- per la restante quota di euro 5.781,80 per l'anno 2022 ed euro 4.181,80 per l'anno 2023, all'attuazione degli obiettivi di performance, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente.

Le Parti concordano di destinare le risorse stabili del fondo decentrato, al netto di quelle necessarie per corrispondere i differenziali delle progressioni economiche effettuate negli anni precedenti, di quelle necessarie a corrispondere le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo e delle somme necessarie al pagamento delle indennità di cui al Capo V del contratto collettivo integrativo 2019 – 2021, come segue:



4

CISL FP

- alle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022 (decorrenza dal 01.01.2022), per l'importo massimo di euro 5.296,25, in linea con le indicazioni fornite alla delegazione trattante di parte datoriale dalla Giunta comunale con propria deliberazione numero 59 del 09.06.2022, da attribuire con l'applicazione dei criteri definiti al Capo IV del citato contratto collettivo integrativo 2019 – 2021 e nel rispetto in via prudenziale di quanto indicato nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato numero 15/2015 per la compilazione del conto annuale, che individua il carattere di selettività delle progressioni (art. 23, comma 2, del decreto legislativo numero 150/2009), nel non superare il 50% degli aventi diritto, alle seguenti categorie:
 - n. 1 progressioni della categoria B
 - n. 4 progressioni della categoria C
 - n. 1 progressione della categoria D
- alla liquidazione, per il triennio 2021 – 2023, delle specifiche responsabilità di cui all'articolo 17 del citato collettivo integrativo 2019 – 2021, e di cui all'articolo 70 quinquies, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018, nell'importo di euro 2.700,00;
- alla liquidazione delle specifiche responsabilità per il triennio 2021 – 2023, di cui all'articolo 17 del citato collettivo integrativo 2019 – 2021, e di cui all'articolo 70 quinquies, comma 2, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018, nell'importo di euro 550,00;
- alla liquidazione dell'indennità di condizioni lavoro (rischio operai) di cui all'art. 70 quinquies del CCNL 2016 – 2018 per un importo stimato di € 1.016,00 per l'anno 2022;
- alla liquidazione dell'indennità di servizio esterno del personale di polizia locale di cui all'art. 56 quarter del CCNL per un importo stimato di € 100,00 per l'anno 2022;
- per la parte residua, al trattamento collegato alla performance con i criteri di cui al vigente CCI 2019 – 2021 e secondo le modalità previste dal vigente sistema di valutazione della performance individuale.

Le Parti concordano, inoltre, con riferimento all'orientamento applicativo dell'ARAN (CFL100) in merito a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 16 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.05.2018, secondo il quale "Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi", di confermare quanto previsto dal Contratto Collettivo Integrativo dell'Ente per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 20.12.2019, all'art.13, comma 3.

Le Parti prendono atto che è stato destinato alla retribuzione di risultato dei Responsabili di posizione organizzativa l'ammontare di € 13.000,00, pari al 20,43% dell'importo delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato (€ 63.625,00), nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 15 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018 e dall'art. 12 del CCI, relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 23.12.2019.

Le Parti, infine, danno atto che in sede di costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 256 del 13.06.2022, sono state inserite le seguenti risorse variabili:

- i risparmi del lavoro straordinario anno 2021 per € 5.497,36, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- economie fondo anno 2021 per € 5.008,27, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- € 10.650,00 da destinare all'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016, secondo i criteri di cui all'intesa sottoscritta il 22.10.2018 e successivo regolamento;

Letto, confermato e sottoscritto.

Farra di Soligo 04.07.2022

Parte datoriale:

- Bassani Manuela – Segretario comunale – Presidente

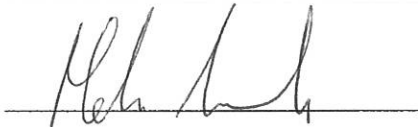


- Baratto Cristina – Responsabile Area Finanziaria-Contabile – componente



RSU:

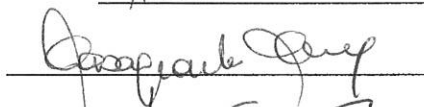
- Amianti Matteo



- Barbon Rita

ASSENTE

- Casagrande Cecilia

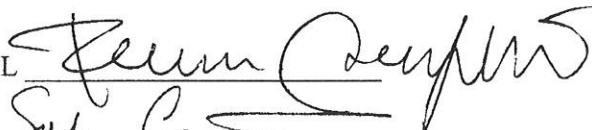


- Simonetti Luca



OO.SS.

- Meneghello Roberto UIL-FPL



- Carraretto Silvia CISL -FPL



- Lopin Alberto CGIL-FP

ASSENTE